

Emendamento 204**Julia Reda**

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione**Axel Voss**Diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))**A8-0245/2018****Proposta di direttiva****Considerando 38***Testo della Commissione*

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione **memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico**, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino **nell'esenzione** di responsabilità di cui **all'articolo 14 della** direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che **memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti** dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per

Emendamento

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione **offrano agli utenti servizi di memorizzazione di contenuti e forniscano al pubblico l'accesso ai medesimi, e qualora tale attività costituisca un atto di comunicazione al pubblico e non sia di natura puramente tecnica, automatica e passiva**, essi **dovrebbero essere** obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti **per quanto concerne le opere protette da diritto d'autore o altro materiale**, a meno che non rientrino **nelle esenzioni** di responsabilità di cui **alla** direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che **sono attivamente e direttamente coinvolti nel consentire agli utenti di caricare opere, renderle disponibili e promuoverle al pubblico** dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la

garantire la protezione di tali opere o altro materiale, *ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui* all'articolo **14** della direttiva 2000/31/CE.

³⁴ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).

protezione di tali opere o altro materiale. *Tali misure dovrebbero rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e non dovrebbero imporre ai prestatori di servizi della società dell'informazione un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, come stabilito* all'articolo **15** della direttiva 2000/31/CE.

³⁴ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).

Or. en

6.9.2018

A8-0245/205

Emendamento 205

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Considerando 38 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 ter) Ai fini dell'attuazione di tali misure, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti è essenziale. I titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi della società dell'informazione un'identificazione precisa delle opere o degli altri materiali rispetto ai quali sostengono di detenere il diritto d'autore. I titolari dei diritti dovrebbero continuare a essere responsabili per i reclami avanzati da terzi sull'utilizzo di opere che identificano come proprie nell'attuazione di qualsiasi accordo stipulato con il prestatore di servizi della società dell'informazione.

Or. en

Emendamento 206**Julia Reda**

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione**Axel Voss**Diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))**A8-0245/2018****Proposta di direttiva****Considerando 39***Testo della Commissione**Emendamento*

(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.

soppresso

Or. en

Emendamento 207**Julia Reda**

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione**Axel Voss**

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018**Proposta di direttiva****Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

1 bis. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate ai fini dell'estrazione di testo e di dati con riguardo a opere o altro materiale legalmente disponibili online, a condizione che il titolare dei diritti non abbia apposto una riserva su tali utilizzi in un formato a lettura ottica.

Tale eccezione non si applica all'estrazione di testo e di dati da pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi dell'articolo 2, punto 4, della presente direttiva o da opere e altro materiale incluso in una pubblicazione di carattere giornalistico, a condizione che gli editori di tali pubblicazioni manifestino tale riserva attraverso un elenco dei loro siti web in un punto centrale di informazione online.

Le riproduzioni e le estrazioni effettuate ai fini dell'estrazione di testo e di dati da tali opere e altro materiale sono eliminate non appena cessano di essere necessarie a tale scopo.

Or. en

Emendamento 208**Julia Reda**

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione**A8-0245/2018****Axel Voss**

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

Proposta di direttiva**Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

1 ter. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni di opere o altro materiale cui essi hanno ottenuto lecitamente accesso e che hanno effettuato ai fini dell'estrazione di testo e di dati, senza scopo di lucro, per motivi di ricerca scientifica a guida di organizzazioni di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale.

Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al primo comma è inapplicabile.

Le riproduzioni e le estrazioni effettuate ai fini dell'estrazione di testo e di dati sono memorizzate in maniera sicura. Le copie sono eliminate non appena termina l'attività di ricerca o, qualora gli Stati membri decidano di avvalersi di tale possibilità, vengono memorizzate da organismi fidati nominati a tal fine.

Or. en